

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 175

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore FLUTTERO)

approvata nella seduta del 6 novembre 2012

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
RELATIVO ALLE MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO
D'INCHIESTA DEL PARLAMENTO EUROPEO E CHE ABROGA
LA DECISIONE 95/167/CE, EURATOM, CECA, DEL PARLA-
MENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
(P7_TA(2012) 0219) (ATTO COMUNITARIO N. 87)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza l'8 novembre 2012

La Commissione,

esaminato l'atto comunitario n. 87 (P7_TA(2012) 0219),

considerato che la proposta di regolamento è diretta a rafforzare gli attuali poteri d'inchiesta del Parlamento europeo, relativamente a «denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione imputabili a un'istituzione o a un organo dell'Unione, a un'amministrazione pubblica di uno Stato membro o a persone cui il diritto dell'Unione conferisce mandato di applicare quest'ultimo» (articolo 1 della proposta), conferendo ad esso caratteristiche analoghe ai poteri d'inchiesta dei parlamenti nazionali;

rilevato che la proposta costituisce il primo caso di iniziativa legislativa esercitata dal Parlamento europeo e che tale iniziativa si fonda sull'articolo 226 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede l'emanazione di un regolamento del Parlamento europeo, con la mera approvazione formale da parte del Consiglio e della Commissione, mentre la precedente formulazione della predetta base giuridica, ovvero l'articolo 193 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), prevedeva che il potere d'inchiesta del Parlamento europeo fosse regolamentato mediante un accordo interistituzionale congiunto tra Parlamento, Consiglio e Commissione;

ricordato che in base alla decisione interistituzionale n. 95/167/CE/Euratom/CECA sono state costituite finora solo tre commissioni d'inchiesta: quella sul regime di transito comunitario (TRANSIT), quella sull'encefalopatia spongiforme bovina (ESB1), e più di recente quella sulla crisi finanziaria della Equitable Life Assurance Society, la società di assicurazione sulla vita inglese (EQU);

considerato che le predette commissioni d'inchiesta hanno dimostrato poteri molto ridotti soprattutto per quanto riguarda la convocazione e la collaborazione dei testimoni, il reperimento dei documenti pertinenti all'inchiesta e la possibilità di chiedere assistenza a un tribunale nazionale nel corso delle indagini;

rilevato che la proposta di regolamento è diretta a sostituirsi all'attuale decisione 95/167/CE/Euratom/CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, per offrire una struttura più chiara e organica, e una disciplina che renda più efficace ed effettivo il potere d'inchiesta parlamentare, prevedendo la possibilità di effettuare indagini in loco, richiedere documenti, ascoltare funzionari e altri agenti dell'Unione e degli Stati membri, convocare testimoni e richiedere relazioni di esperti;

rilevato in particolare che la proposta di regolamento stabilisce esplicitamente l'obbligo giuridico di rendere disponibili i documenti richiesti dalle commissioni e di presentarsi dinanzi ad esse e testimoniare, obbligo che rappresenta la maggiore novità rispetto alla disciplina precedente e la cui ottemperanza è garantita da adeguate sanzioni da stabilirsi a livello nazionale, analoghe a quelle delle commissioni d'inchiesta dei parlamenti nazionali, in relazione a: rifiuto immotivato di fornire i documenti richiesti, rifiuto immotivato di obbedire alle convocazioni e partecipare ai procedimenti in qualità di testimone, falsa testimonianza e corruzione di testimoni (articolo 19 della proposta);

considerato, infine, che gli esiti dei lavori delle commissioni d'inchiesta sono rimessi al Parlamento europeo stesso, a cui spetta in ultima analisi il potere di decidere di fare proprie e adottare le raccomandazioni contenute nella relazione della commissione, ed eventualmente di pubblicare la relazione, presentare un'iniziativa legislativa, deferire la questione alle autorità competenti dell'Unione o nazionali, o al Mediatore europeo;

esprime apprezzamento per la proposta di regolamento che conferisce al Parlamento europeo – l'istituzione dell'Unione eletta direttamente dai cittadini – gli adeguati poteri necessari alla funzione di controllo politico parlamentare prevista dall'articolo 14 del Trattato sull'Unione europea (TUE),

apprezza, in particolare:

il previsto coinvolgimento dei parlamenti nazionali, in linea con il principio di leale collaborazione, nei casi di denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione che coinvolgano la responsabilità di un organo o di un'autorità di uno Stato membro, sulla base di accordi interparlamentari tra il Parlamento europeo e i parlamenti degli Stati membri (articolo 12 della proposta);

la condizione che il Parlamento europeo possa costituire tali commissioni d'inchiesta su richiesta di un quarto dei suoi membri (articolo 2, comma 2), al fine di evitare il rischio di uso strumentale di tale opzione in relazione a eventuali polemiche politiche nazionali;

la previsione dell'articolo 5, commi 1 e 2, che evita l'insorgere di situazioni di intralcio o sovrapposizione con attività della magistratura, stabilendo sia che le attività della commissione d'inchiesta non possano svolgersi su fatti all'esame di un organo giurisdizionale fino a quando il caso è ancora oggetto di procedimento, sia la sospensione delle attività della commissione fino al termine dell'attività giudiziaria, nel caso in cui venga avviato un procedimento giudiziario correlato ai fatti oggetto di indagini in corso da parte di una commissione d'inchiesta.

